

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof. Avv. Nicola Rondinone                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.<br>(Estensore)           |

nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

In seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio concluso con l'intermediario resistente, con reclamo del 17.04.2012 il ricorrente lamentava che:

- a "gennaio 2008" gli era stato concesso un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio "con l'apposizione di firme sul modulo di richiesta del prestito in bianco nascondendo praticamente allo stesso le condizioni vessatorie applicategli"; i responsabili dell'ufficio rilasciavano [allo stesso] un prospetto del finanziamento compilato a mano in cui si riportavano le seguenti condizioni di prestito: n.120 rate da € 185,90 per un totale di € 9.428,91" (tale ultimo importo "è la somma effettivamente liquidata" al cliente e rappresenterebbe un'"indicazione palesemente falsa");
- non era stato "correttamente informato sulle reali condizioni del finanziamento delle quali si è accorto solo in occasione del conteggio [...] inviato per l'estinzione anticipata";
- gli "era stato promesso [...] un buono benzina per un valore di 100,00 € mai consegnato".

Ciò chiarito, il ricorrente sollevava, inoltre, "alcuni dubbi su una firma apposta sul contratto" e concludeva chiedendo il versamento di un importo complessivo di Euro 4.200,00 per la chiusura bonaria della controversia.

In seguito al riscontro negativo dell'intermediario, che confermava la correttezza del conteggio estintivo inviato, il ricorrente proponeva ricorso all'ABF, con il quale, riassunti i fatti esposti in sede di reclamo, precisava inoltre:

- "di aver firmato dei moduli in bianco e che la clausola riportata a pag. 3 del contratto è stata apposta con il modulo completamente bianco e non compilato";



- di non essersi mai recato nel luogo dove risulterebbe stato sottoscritto il contratto;
- di aver disconosciuto le firme apposte sul foglio informativo;
- che le provvigioni a favore del mediatore creditizio *“dovrebbero invece essere a carico del mandatario”* e che comunque il mediatore non avrebbe *“alcuna facoltà [...] di autenticare le firme”*, diversamente da quanto riferito dall'intermediario nel riscontro al reclamo.

Infine, prospettando anche il *“probabile superamento del limite previsto dai tassi d'usura”*, il ricorrente precisa che nel contratto viene riportato *“il tasso del 4,25 %, fuorviante e contro tutte le logiche commerciali in quanto all'epoca il TUS era del 4,00%, che rielaborato con l'applicazione delle spese applicate [dall'intermediario] riporta come TEG in 13,606 [che, ad avviso del ricorrente,] non sarebbe veritiero”* e comunque *“tali tassi e condizioni non sono mai stati comunicati”* al ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, il ricorrente chiede al Collegio *“l'annullamento del contratto di finanziamento”* e, *“in subordine, il conteggio della somma da versare a saldo e stralcio per l'estinzione anticipata del finanziamento”*.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario precisa che:

- non vi sarebbe una perfetta coincidenza tra l'oggetto del reclamo con quello del ricorso, con riferimento in particolare al disconoscimento della firma apposta sul foglio informativo; in sede di reclamo il ricorrente ha, infatti, riferito solo di *“alcuni dubbi su una firma apposta sul contratto”*. Allo stesso modo, sono state sollevate soltanto nel ricorso le lamentele circa presunte irregolarità del contratto stipulato per quanto riguarda *“il superamento del tasso soglia – la responsabilità in solido dei comportamenti di mandanti e degli agenti – l'autenticazione delle firme”*, contestazioni tutte *“presentate per la prima volta in sede di ricorso”*;
- non vi sarebbe la *“legittimazione passiva”* dell'intermediario, in quanto lo stesso ha agito in qualità di mandatario di un altro soggetto (in virtù di una procura rilasciata per atto pubblico), che vanta la *“titolarità del prestito”*, con la conseguenza che il ricorrente *“avrebbe dovuto promuovere il presente procedimento nei confronti”* di quest'ultimo;
- il ricorrente non ha sottoscritto dei moduli in bianco ma *“ha deciso discrezionalmente di rivolgersi [ad un] Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio regolarmente iscritto [il quale] ha fornito tutte le informazioni relative alla pratica di finanziamento de qua”*. In particolare *“il modulo ‘incarico di consulenza e conferimento di mandato’ [...] predisposto [dall'Agente] indica correttamente il numero di quote, l'ammontare delle stesse e il netto ricavo erogato al cedente. [...] In ogni caso il calcolo dell'importo risulta indicato in tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale allo stesso [ricorrente] fornita oltre che nell'atto di quietanza sottoscritto dallo stesso in data 2.02.08”*. Le contestazioni poi *“sono state sollevate dopo più di quattro anni dalla stipulazione del contratto”*;
- il ricorrente *“ha sottoscritto il contratto, il documento di sintesi e ne ha ricevuto copia come lo stesso ha dichiarato con due specifiche sottoscrizioni”*: la prima inerente alla clausola n. 19, posta a pag. 3 del contratto, e la seconda corrispondente alla firma (anche) per accettazione posta nel *“paragrafo successivo”*. Inoltre il ricorrente *“ha ricevuto tutte le informazioni precontrattuali relative alle condizioni finanziarie e contrattuali oltre che nel documento di sintesi anche in altri documenti sottoscritti e consegnati al cedente [...] quali: l'avviso alla clientela, il foglio informativo, Tassi soglia ecc.”*;
- per quanto attiene alla restituzione della commissione agente/mediatore *“è priva di fondamento in quanto [...] ha natura provvisoria pertanto matura per intero al momento del perfezionamento della pratica, non è soggetta a maturazione e non*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- potrà essere restituita*”, tanto più che il ricorrente *“si è rivolto discrezionalmente [all’Agente] conferendo [...] mandato per la ricerca della soluzione finanziaria più adeguata alle proprie esigenze”*;
- il contratto risulta *“conforme con quanto previsto dalla legge per i finanziamenti a breve e a lungo termine dato che prevede un TEG pari al 13,60% calcolato applicando le modalità previste [...] per la categoria n.8 (Altri finanziamenti a breve e a lungo termine) nel comunicato U.I.C. in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.”* In tale data (15.01.2008) il relativo *“tasso medio [...] è stato calcolato al 10,34%”* e quindi *“ai fini della configurazione del tasso usurario, ai sensi dell’art. 2 L 108/96, il tasso [...] indicato deve essere superiore al tasso medio aumentato della metà (quindi 15,51%)”*;
  - con riferimento alla contestazione circa il presunto mancato potere dell’Agente di autenticare le sottoscrizioni, tale fattispecie è oggetto *“di espressa previsione convenzionale tra”* l’intermediario e lo stesso mediatore ed *“il cedente non è tenuto a verificare e [...] neppure a contestare i poteri e le facoltà attribuite al mediatore [...] del cui operato [la parte convenuta] si avvale per la stipulazione delle pratiche di finanziamento”* e comunque l’ABF non è la sede opportuna per verificare l’autenticità delle sottoscrizioni stesse.

## DIRITTO

In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’intermediario resistente in riferimento alle lamentele avanzate dal ricorrente circa: i) il disconoscimento della firma *“apposta su foglio informativo”*; ii) il *“probabile superamento del limite previsto per i tassi d’usura”*; iii) la responsabilità solidale dell’intermediario con i *“mandanti e loro agenti”*; iv) la domanda *“di annullamento del contratto di finanziamento”*. Al riguardo, il Collegio rileva come nel reclamo presentato in data 17 aprile 2012, il ricorrente ha contestato unicamente una grave inadeguatezza informativa in sede di conclusione del contratto di finanziamento contro cessione del quinto, lamentando, in particolare, di aver sottoscritto un contratto *“in bianco”*, e sollevando *“alcuni dubbi su una firma apposta sul contratto”* (circostanza questa poi non confermata in sede di ricorso). Ne consegue che, alla luce di quanto previsto dalle *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* attualmente vigenti, secondo cui il *“ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario”* e il *“ricorso deve aver ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”* (sez. VI, par. 1), il Collegio non può che dichiarare parzialmente improcedibile il ricorso del ricorrente con riferimento alle doglianze sopra individuate.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta avanzata in via subordinata in merito al *“conteggio della somma da versare a saldo e stralcio per l’estinzione anticipata del finanziamento stante le gravi irregolarità (...) verificatesi in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento”*, queste si poggiano unicamente sull’assunto del ricorrente di non aver ricevuto le informazioni necessarie per comprendere il contenuto e i termini del finanziamento richiesto e di aver sottoscritto un contratto del tutto *“in bianco”*. Al riguardo, come chiarito dal Collegio in altre occasioni analoghe, è anzitutto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario resistente. La procura speciale prodotta dall’intermediario resistente, oltre a chiarire che l’intermediario potrà agire, in nome e per conto del mandante, *“giudizialmente dinanzi a qualsiasi Magistratura ordinaria, amministrativa, eccetera, comprendendo in detta facoltà ogni iniziativa nei confronti di terzi”*, conferma, infatti, che la stessa procura potrà essere utilizzata *“dalla società*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*procuratrice (...) sia per la firma dei contratti, sia [più in generale] per tutto quanto riguarda la gestione degli stessi”.*

Ciò premesso, il Collegio rileva, tuttavia, come, sulla base della documentazione prodotta, il contratto di finanziamento risulti, oltre che correttamente sottoscritto dal ricorrente, completo di tutte le informazioni e i dati necessari per una piena comprensione degli obblighi assunti dallo stesso ricorrente, non potendosi quindi ravvisare, in assenza di alcun supporto probatorio da parte del ricorrente, alcuna irregolarità o inadempienza a carico dell'intermediario resistente. Ne consegue, pertanto, che tutte le doglianze lamentate dal ricorrente non possono trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la parziale non procedibilità del ricorso e non accoglie la parte residua.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO